



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 297 del 10 DIC. 2014

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione, instaurato avanti il Giudice di Pace di Castelvetrano dal Sig. Mulè Francesco Maria. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CALCARA Paolo	- Assessore		X
LOMBARDO Francesco	- Assessore	X	
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore	X	
CAMPAGNA Marco Salvatore	- Assessore	X	
RIZZO Giuseppe	- Assessore	X	
CENTONZE Antonino	- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.



P R E M E S S O:

CHE il Sig. Mulè Francesco Maria nato a Sciacca il 28.12.1970, residente in Sciacca C.so Vittorio Emanuele n. 113, ed elettivamente domiciliato in Sciacca nella via Carlo Marx n.66, presso lo studio dell'Avv. Luca Di Benedetto, ha notificato in data 15/10/2014 l'opposizione a sanzione amministrativa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro avverso il verbale di contestazione n. 99583/S del 08/09/2014, elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro.

CHE l'Ufficio Legale con nota prot. di sett. n. 1795 del 13/11/2014, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, propone di costituirsi in giudizio;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetro, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Comunale Francesco Vasile conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro nel giudizio di opposizione avverso il verbale n. 99583/S del 08/09/2014, promosso dal Sig. Mulè Francesco Maria rappresentato e difeso dell'Avv. Luca Di Benedetto.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Francesco Vasile conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della
L. R. n. 44/91.



Copia

Città di Castelvetro
Seimunte
Ufficio Legale e Contenzioso

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. F.sco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa. Mulè Francesco Maria/Comune di Castelvetro - **RELAZIONE.**

Sig. Sindaco

Sede

^^^^^^

Preg.mo Signor Sindaco,

con ricorso al Giudice di Pace di Castelvetro, notificato con nota prot.gen. n. 41200 il 15/10/2014, Mulè Francesco Maria, quale conducente del veicolo Honda Cr-V, targato AW247KH, ha impugnato il verbale di contravvenzione n. 99583/S del 08/09/2014, elevato dalla Polizia Municipale per la violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, del Codice della Strada, di seguito allo sviluppo del sinistro stradale, verificatosi in pari data, in Castelvetro all'intersezione tra la via Caduti di Nassirya e la via Valle dei Templi, perché *"in presenza di segnale di STOP, ometteva di dare la precedenza"*.

A seguito del sinistro *de quo* il Servetti conducente del motociclo coinvolto, riportava una riserva sulla vita, e pertanto veniva disposto il sequestro ex art. 354 c.p.p. del veicolo di proprietà del sig. Mulè, convalidato dal Procuratore della Repubblica di Marsala.

Ha eccepito, pertanto, l'opponente, preliminarmente la sospensione del giudizio di opposizione al verbale de quo, in attesa del giudizio del giudice competente all'accertamento del reato commesso ai sensi del disposto dell'art. 221 c.d.s., mentre in merito alla dinamica del sinistro, sostiene di non avere commesso l'infrazione contestatagli, in quanto la causazione dell'evento dannoso sinistro scaturisce dalla condotta imprudente di parte avversa.

Salvo ed impregiudicato ogni diritto sull'eccezione preliminare di sospensione per la pregiudiziale penale, da parte del Giudice Competente, nel merito si rappresenta che, dalla documentazione ad oggi in possesso dell'Ufficio ed, in particolare, dalla dichiarazione resa dal ricorrente al Comando di P.M., si ritiene che lo stesso, in presenza del segnale di "STOP", ha omesso di dare la dovuta precedenza.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno costituirsi nel presente procedimento per tutelare le ragioni dell'Ente.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Vasile



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Ricorso ex art.204 bis C.d.S.

(ex art.22 L.24.11.1981 n.689 e successive modifiche)

Il sig. Mulè Francesco Maria, nato a Sciacca il 28.12.1970, Cod. Fisc. STLGPP 59R691533R residente in Sciacca C.so Vittorio Emanuele n. 113, ed elettivamente domiciliato in Sciacca alla Via C. Marx n. 66, presso lo studio dell'Avv. Luca Di Benedetto, Tel/Fax: 0925.22192 Mail.PEC: luca.dibenedetto@avvsclacca.legalmail.it C.F. DBN LCU 76D22 1533C, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto,

AVVERSO

Il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro, n. 99583 relativo alla violazione dell'art. 145 co. 5 e co. 10 del C.d.S. con il quale veniva inflitta una sanzione amministrativa di €. 162,00 e la decurtazione di punti 6 dalla patente di guida (All. n. 1)

RICORRE CONTRO

Il Comune di Castelvetro-Comando di Polizia Municipale, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Castelvetro (TP) Piazzale Carlo D'Aragona, 1

PREMESSO

Che in data 08.09.2014 in Castelvetro il Sig. Francesco Maria Mulè, alla guida dell'autoveicolo Honda targato AW274KH di proprietà del padre Mulè Giuseppe, percorreva la Via Caduti di Nassiriya in Castelvetro e, giunto all'incrocio con la Via Dei Templi, si arrestava al segnale di stop, dando la precedenza ad un motociclo che sopraggiungeva da sinistra lungo la suddetta Via dei Templi;

che il motociclo BMW tg. BM79631, guidato dal Sig. Servetti Enio ad una distanza di circa sei metri dall'incrocio, precipitava rovinosamente al suolo, impattando la vettura che in realtà era ancora ferma al segnale di stop;

PROCURA SPECIALE

Previamente informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, compresi eventuali giudizi di opposizione, l'Avv.to Di Benedetto Luca, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, anche per l'eventuale fase esecutiva e di opposizione all'esecuzione, nonché quella di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c. e rinunciare agli atti del giudizio con facoltà di farsi sostituire o nominare altri procuratori, ed eleggo domicilio in Sciacca Via Carlo Marx n.66, presso il Suo studio.

Dichiaro infine di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria necessari per l'espletamento del mandato.

(Mulè Francesco Maria)

*Francesco Mulè*Visto per autentica
(Avv. Luca Di Benedetto)*Luca Di Benedetto*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO
Depositato in Cancelleria il 7 SET. 2014
IL CANCELLIERE

che, a seguito dell'urto, il Sig. Mulè, volendo prestare i primi soccorsi, posizionava la sua autovettura in modo tale da lasciar passare le automobili in coda lungo la via Caduti di Nassiriya per non creare ingorghi e far defluire il traffico generatosi;

che le modalità e le conseguenze del sinistro riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro stesso, a firma del Sig. Mulè (All. n. 1), confermano la esclusiva responsabilità del Sig. Servetti nella causazione del sinistro, il quale a causa della elevata velocità con cui viaggiava avrà sicuramente perso il controllo del motociclo scivolando, appunto, circa sei metri prima dell'incrocio e finendo, così la sua scivolata contro l'autoveicolo dell'odierno opponente fermo al segnale di arresto;

che la Polizia Municipale del Comune di Castelvetro, sopraggiunta *in loco*, elevava al Sig. Mulè Francesco Maria un verbale di contestazione n. 99583 (All. n. 2) per violazione dell'art. 145, comma 5 e 10, del c.d.s., perchè *"...in presenza del segnale di stop ometteva di dare la precedenza"* comminando la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 162,00 oltre alla decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida;

che il Comando di Polizia Municipale del Comune di Castelvetro sez. Infortunistica in funzione di P.G. disponeva il sequestro ex art. 354 c.p.p. del veicolo di proprietà del Sig. Mulè, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, Dr.ssa Antonella Trainito come da decreto che si allega (All. n. 3);

che tale circostanza, a nostro sommo parere, imporrebbe all'Illustre Odierno Giudicante una più ampia valutazione della documentazione relativa al sinistro *de quo* e che attualmente risulta coperta da segreto istruttorio e, pertanto, non accessibile a questa difesa;

che tale verbale risulta assolutamente ingiusto e pertanto deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI

- a) Preliminarmente a seguito del sinistro *de quo*, come già detto, è stato aperto un fascicolo presso il Tribunale penale competente.

Orbene, l'art. 221 del codice della strada, conformemente a quanto disposto in via generale dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti amministrativi e reati, prevede che, ove l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione del codice della strada, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice competente all'accertamento del reato è competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, dovendo egli in tal caso rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perché si proceda in via amministrativa all'irrogazione della sanzione.

Ritiene, pertanto, questa difesa che la fattispecie *de qua* rientri in pieno in quanto disposto dal suddetto art. 221 c.d.s. dovendo, quindi, Sua Signoria Ill.ma provvedere a sospendere il verbale oggetto della presente opposizione per la cui applicazione si rimanderà al Giudice competente all'accertamento del reato connesso.

- b) In subordine e senza recedere da quanto suesposto, nel caso in cui Vs. Signoria Ill.ma ritenesse di dover decidere in merito alla sanzione elevata con il verbale oggetto della presente opposizione, questa difesa intende sottolineare come già dalla dinamica del sinistro, infatti, risulti palese che l'impatto è avvenuto quando ancora il Sig. Mulè era fermo al segnale di stop a causa della scivolata del motociclo di proprietà del Servetti, e ciò si può notare anche dalla parte dell'auto interessata dall'urto ossia lo spigolo anteriore sinistro della Honda.

Ciò, pertanto, dimostra che l'auto si trovava in posizione di quiete nella Via Caduti di Nassiriya mentre se si fosse immessa già nella Via Dei Templi l'impatto sarebbe avvenuto sicuramente almeno all'altezza della portiera sinistra.

In conclusione risulta palese che il verbale elevato al Sig. Mulè sia assolutamente ingiusto e vada, pertanto, annullato.

- c) Inoltre, ormai la Giurisprudenza è concorde nell'affermare che in tema di colpa nella circolazione stradale, l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi ad un incrocio e di impegnare con prudenza ed a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti tenuti da altri utenti della strada.

Nel caso di specie non si può negare che il Sig. Servetti abbia tenuto un comportamento sicuramente non prudente né tantomeno attento e ciò è acclarato anche e soprattutto dal fatto che lo stesso in prossimità di un incrocio procedeva a velocità tutt'altro che moderata mettendo in serio pericolo oltre che se stesso anche gli altri utenti della strada; è proprio a causa dell'alta velocità il Sig. Servetti infatti perdeva il controllo del motociclo precipitava a terra cosa che non sarebbe sicuramente successa se avesse viaggiato ad una velocità tale da poter frenare senza perdere il controllo del veicolo, considerando soprattutto che si trovava in prossimità di un incrocio.

Tutto ciò premesso il Sig. Mulè Francesco Maria, come in epigrafe appresentato, difeso e domiciliato,

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DI PACE

preliminarmente disporre la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sospendere dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e rimettere l'applicazione della sanzione oggetto del presente ricorso al giudice competente a decidere per l'accertamento del reato ai sensi dell'art. 221 del Codice della strada;

nel merito, nel caso in cui Vs. Signoria Ill.ma ritenesse di dover decidere in merito alla sanzione elevata con il verbale oggetto della presente opposizione, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare il verbale di contestazione n. 99583 elevato dalla Polizia Comunale di Castelvetrano in data 08.09.2014 in Via Caduti di Nassiriya all'intersezione con la Via dei Templi in Castelvetrano, in accoglimento dei motivi addotti;

In via istruttoria:

- disporre l'acquisizione della documentazione inerente la contestata infrazione in possesso del Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano nonché della Procura della Repubblica che sta seguendo le indagini,
- interrogatorio libero dell'opponente;

Con riserva espressa, anche in esito alla costituzione avversaria, di dedurre ulteriori mezzi istruttori e di altro aggiungere, modificare o specificare entro termini e con le modalità di cui all'art. 320, c. 4 c.p.c..


Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.

Salvis juribus

Allegano i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 162,00.

Scatta li 24.09.2014

Avv. Luca Di Benedetto


N. 610/14 R.G.N. 661/14 CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CASTELVETRANO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA
DI COMPARIZIONE

Il Giudice di Pace Coordinatore di Castelvetro Avv. Giovanni de Simone;
letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;
rilevato, inoltre, che è stata chiesta la **sospensione del provvedimento impugnato**;
Visto l'art. 39 legge n. 120/2010;

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14/11/2014 ore 09,00 segg.
per provvedersi in ordine alla chiesta **sospensione**

ORDINA

Alle Autorità che hanno emesso il provvedimento impugnato di depositare in
Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto
con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
violazione;

MANDA

Alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alle parti di seguito
indicate:

1. AL RICORRENTE

2. Al Sindaco del Comune di Castelvetro

3. _____

Castelvetro, li - 8 OTT. 2014

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Giovanni De Simone

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 8 OTT. 2014

IL CANCELLIERE